

COMUNE DI VINCI  
UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO

Regolamento Comunale sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea

Legge 15.1.1992 n.21  
Legge Regione Toscana 6.9.1993 n.67  
Delibera Consiglio Regionale Toscano 1.3.1995 n.131  
Decreto Ministero Trasporti 20.4.1993

Approvato con deliberazione C.C. n. 74 del 27.9.1996,  
esecutiva, ed entrato in vigore il 22.10.1996

## CAPO I. AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

### Art. 1

#### (Definizione dei servizi)

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea:
  - a) il servizio di taxi con autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale;
  - b) il servizio di noleggio con conducente e autovettura, motocarrozzeria, natante e veicoli a trazione animale.
3. Il servizio taxi così come definito dall'articolo 2, comma 1, della Legge n. 21/1992, soddisfa le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone in ambito prevalentemente locale.
4. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.

### Art. 2

#### (Disciplina dei servizi)

1. Il servizio taxi e quello di noleggio con conducente, sono disciplinati dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non previste nei successivi articoli sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Toscana dagli usi e dalle consuetudini.

### Art. 3

#### (Licenza o autorizzazione d'esercizio e figure giuridiche di gestione)

1. L'esercizio del servizio taxi, è subordinato alla titolarità di apposita licenza rilasciata dal Comune.
2. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente, è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte del Comune.
3. Ogni licenza o autorizzazione, si riferisce ad un singolo veicolo o natante.
4. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono:
  - a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle vigenti sulla cooperazione;
  - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.
  - d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di cui al comma 2 dell'articolo 1, lettera b).
5. Nei casi di cui al comma 4, punti b) e c), è consentito conferire la licenza alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, colui che aveva inizialmente conferito la licenza o l'autorizzazione, è reintegrato nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, il recedente può rientrare in possesso della licenza solo dopo un anno dalla data del recesso, in base a quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

### Art. 4

#### (Condizioni d'esercizio)

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato:
  - a) il cumulo di più licenze per servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi;
  - b) il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, anche se rilasciate da Comuni diversi.
2. La licenza o l'autorizzazione, deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio taxi o noleggio con conducente.

3. Il titolare della licenza per il servizio di taxi, e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, possono avvalersi, nello svolgimento del servizio di collaboratori familiari, i quali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, devono essere iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 3 della L.R. 67/93.
4. Il titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi, può essere sostituito temporaneamente alla guida, secondo il disposto del successivo articolo 23.
5. Il titolare della licenza per l'esercizio del servizio di taxi, è obbligato a trasmettere all'ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari e dei sostituti impiegati nella guida del mezzo.
6. Il titolare della licenza per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, al fine di consentire la verifica dell'iscrizione nei ruoli di cui all'art. 3 della L.R. 67/93, è obbligato a trasmettere all'ufficio comunale competente l'elenco dei collaboratori familiari, dei sostituti dei titolari, dei dipendenti e dei loro sostituti.
7. L'elenco dei nominativi di cui ai precedenti commi 6 e 7, è allegato in copia autenticata alla relativa licenza e autorizzazione, e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni collaboratore o sostituto.

#### Art. 5

(Numero delle licenze e delle autorizzazioni)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 21/92, il Consiglio comunale stabilisce il numero delle licenze e delle autorizzazioni da rilasciare, nel rispetto di quanto previsto dalla delibera n. 131 del 1 marzo 1995 al 4° punto dell'allegato "A", e quindi tenendo conto, tra l'altro delle seguenti variabili che caratterizzano il proprio territorio:
  - a) numero abitanti;
  - b) presenza di centri di servizi socio-sanitari, culturali, sportivi e ricreativi;
  - c) presenza di attività turistiche;
  - d) presenza di attività produttive: industria, commercio, artigianato;
2. Per la determinazione del numero di licenze e di autorizzazioni da rilasciare, il Comune deve tenere conto altresì, dell'organizzazione esistente nell'offerta dei servizi medesimi (in particolare dell'incidenza positiva esercitata dalla presenza di servizi radio-taxi), della presenza di importanti nodi di interscambio di trasporti pubblici di linea (stazioni ferroviarie, terminal bus, porti ecc.), nonché del livello di offerta sul territorio di altre modalità di trasporto pubblico.
3. Dalla relazione illustrativa facente parte integrante del presente regolamento, risulta quanto segue:

TIPO LICENZA	Q.TA STIMATA	Q.TA (autovetture) ESISTENTE	DA RILASCIARE
TAXI	-	-	-
N.C.C.	4	2	2
TOTALE	4	2	2

#### Art. 6

(Riconoscibilità delle autovetture)

1. Le autovetture in servizio da taxi sono di colore bianco secondo quanto previsto dal D.M. 19 novembre 1992.
2. Le autovetture adibite a servizio taxi portano sul tetto, in posizione centrale, un contrassegno luminoso, di tipo conforme alla vigente normativa, recante la scritta "taxi".
3. Al fine di consentire all'utente di accedere al servizio taxi anche fuori dai luoghi di stazionamento con richiesta a vista, il conducente ha l'obbligo di segnalare la condizione di taxi libero o occupato attraverso apposito segnale illuminabile da collocare all'interno del parabrezza anteriore con la dicitura "libero" o "occupato".
4. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, dello stemma del Comune di Vinci., che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo.

#### Art. 7

(Servizi sussidiari ad integrazione del trasporto di linea)

1. Previa autorizzazione della Giunta comunale, i mezzi in servizio pubblico non di linea, possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa dalla Giunta comunale in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed i titolari della licenza taxi o della autorizzazione NCC (o organismi associativi medesimi).

Art. 8

(Operatività del servizio)

1. Il servizio taxi opera prevalentemente all'interno dell'area comunale o comprensoriale. Il prelevamento dell'utenza avviene all'interno dell'area comunale e la prestazione del servizio è obbligatoria per tutte le destinazioni comprese nel territorio della Provincia di Firenze servite da strade asfaltate.
2. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse.
3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercito a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. E' consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.

Art. 9

(Commissione consultiva comunale)

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle licenze, la Giunta comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione consultiva così composta:
  - a) dall'Assessore competente per materia che ne assume la presidenza;
  - b) da un funzionario dell'ufficio competente per materia;
  - c) da due rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione;
  - d) da un rappresentante delle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale;
2. A norma della delibera regionale n. 131/95, la Commissione ha le seguenti funzioni:
  - a) vigilare sul rispetto del regolamento avvalendosi, a tal fine, degli uffici comunali;
  - b) può promuovere indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti;
  - c) può segnalare problemi e formulare proposte alla Commissione regionale consultiva di cui all'art. 2 della L.R. 6/9/1993, n. 67.
3. Ai fini dell'assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali di cui al Capo III, tutti gli atti della amministrazione comunale relativi al presente regolamento sono sottoposti al parere preventivo obbligatorio ma non vincolante della commissione.
4. La Commissione dura in carica per quattro anni.

## CAPO II. LA PROFESSIONE DI CONDUCENTE DI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA

### Art. 10

(Requisiti per l'esercizio della professione di conducente)

1. L'esercizio della professione di tassista e di noleggio con conducente, è consentito ai cittadini italiani od equiparati in possesso del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente codice della strada dotati dei seguenti requisiti:

a) idoneità morale;

b) idoneità professionale;

2. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;

b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa;

3. L'idoneità professionale è acquisita a norma della vigente legge regionale 6/9/93, n. 67.

### Art. 11

(Accesso alla professione di conducente)

1. L'accesso alla professione di tassista e di noleggio con conducente, è consentito ai cittadini italiani ed equiparati iscritti al "ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" tenuto dalla Camera di Commercio di cui all'articolo 7 della L.R. 67 del 6/9/1993.

2. Il certificato di iscrizione al ruolo deve trovarsi a bordo del veicolo e, su richiesta, esibito agli organi di vigilanza.

### CAPO III. LA LICENZA E L'AUTORIZZAZIONE D'ESERCIZIO

#### Art. 12

(Concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni)

1. Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, vengono assegnate attraverso pubblico concorso, a soggetti che abbiano i requisiti di cui all'articolo 8, 1° e 3° comma della Legge 21/92. (1)
2. Il bando è indetto dal momento in cui si rende disponibile una o più autorizzazioni, quando la commissione di cui all'articolo 9 sia costituita formalmente, la Giunta Comunale, entro sessanta giorni, indice il concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

#### Art. 13

(Contenuti del bando)

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle licenze sono i seguenti:
  - a) numero delle licenze da assegnare;
  - b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
  - c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
  - d) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
  - e) indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'articolo 9;
  - f) schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione dei requisiti necessari di cui al comma 1 del precedente articolo 12.

#### Art. 14

(Titoli oggetto di valutazione)

1. Al fine di assegnare le licenze comunali per l'esercizio del servizio di taxi o noleggio con conducente, la Giunta Comunale procede alla formazione della graduatoria di merito secondo il seguente ordine di priorità:
  - a) La domanda per autorizzazione al noleggio autovettura con conducente presentata del richiedente che non dispone già di alcuna autorizzazione analoga ha priorità rispetto alla domanda del richiedente che già dispone di una o più autorizzazioni per noleggio con conducente nel Comune di Vinci o in altri comuni.  
Nel caso che il numero autorizzazioni validamente richieste per il servizio di noleggio con conducente superi il numero di autorizzazioni disponibili a concorso, la domanda per più autorizzazioni, presentata da parte di un richiedente, deve essere scissa e collocarsi in graduatoria con principio di alternanza.
  - b) Preferenza assoluta per coloro che alla data di presentazione della domanda abbiano esercito servizio di taxi in sostituzione alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della Legge 21/92;
  - c) Preferenza per coloro che alla data di presentazione della domanda siano già iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'articolo 7 della L.R. 67/93;
2. A parità delle precedenti condizioni b) e c), nel caso permanga una situazione di concorrenza tra domande, il criterio discriminante sarà la conoscenza delle lingue straniere, valutata in base a titoli ufficialmente riconosciuti. Nella valutazione dei titoli la Giunta Comunale si avvale della consulenza della commissione di cui al precedente art. 9
3. A parità delle precedenti condizioni, vale il tempo di esercizio dell'attività per i soli soggetti di cui alla lettera b), il tempo di iscrizione al ruolo dei conducenti per i soggetti di cui alla lettera c) il titolo di studio, ed in ultima istanza l'età per coloro che non risultano iscritti al ruolo dei conducenti.
4. Dal momento della approvazione da parte della Giunta Comunale, la graduatoria rimane valida per un periodo di tre anni.

#### Art. 15

(Assegnazione e rilascio della licenza)

1. La Giunta comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9 del presente regolamento, approva la graduatoria di merito e provvede all'assegnazione del titolo che verrà rilasciato secondo quanto stabilito dalle norme in vigore.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge di cui al precedente articolo 12, 1° comma, e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di tassista.
3. Nel caso in cui risulti assegnatario della licenza o dell'autorizzazione, un soggetto sprovvisto dell'idoneità professionale di cui all'articolo 12, comma 3, la Giunta comunale sospende l'assegnazione del titolo per un periodo di tempo non superiore a sei mesi al fine di consentire al soggetto interessato l'acquisizione della prescritta idoneità. Qualora, nonostante il periodo di sospensione concesso, il potenziale assegnatario non acquisisca l'idoneità professionale, la licenza è assegnata al successivo concorrente nella graduatoria di merito.
4. Nel caso in cui non vi siano domande valide al concorso, ovvero la graduatoria di merito sia esaurita senza che siano state assegnate tutte le autorizzazioni disponibili, si procede ad indire un nuovo concorso entro sessanta giorni dalla presentazione di una ulteriore domanda.

#### Art. 16

(Validità della licenza e dell'autorizzazione)

1. Il titolare della licenza di taxi o di noleggio con conducente, ogni anno, deve comunicare al Sindaco, mediante dichiarazione resa ai sensi della legge 15/1968 e del D.P.R. 130/1994, la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'esercizio della professione; tale dichiarazione deve essere corredata dal nulla osta della polizia municipale di cui al successivo articolo 34.
2. La licenza o l'autorizzazione, può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

#### Art. 17

(Trasferibilità delle licenze)

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento della licenza comunale per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni secondo quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, della Legge n. 21/1992:
  - a) essere assegnatario della licenza da almeno cinque anni;
  - b) aver compiuto sessant'anni;
  - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. Il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa", è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 10. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, la licenza o l'autorizzazione, può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Durante tale periodo il servizio deve essere esercitato direttamente da un erede o da un suo sostituto. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, la licenza o l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Il Comune ha la facoltà di verificare, tramite esame, l'idoneità all'espletamento del servizio dei soggetti designati per il trasferimento: in tal caso l'esame verte, tra l'altro sulle materie indicate al precedente articolo 14, comma 2.
4. Il Sindaco dispone il trasferimento della licenza o dell'autorizzazione, per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
  - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare la licenza;
  - c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 10.
5. Il titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione, deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova licenza, a norma dell'articolo 9, comma 3, della Legge 21/1992.

## CAPO IV. L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

### Art. 18

(Caratteristiche delle autovetture)

1. Le autovetture per servizio taxi e di noleggio con conducente, devono rispettare i requisiti di legge, essere omologate per un minimo di 5 posti ed un massimo di 9 posti; la Giunta Comunale potrà stabilire ulteriori requisiti per le nuove autovetture al fine di migliorare la sicurezza del trasporto.

### Art. 19

(Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio)

1. Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione, o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo. Il predetto periodo è di sei mesi nel caso di cui all'articolo 15, comma 3.

2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente Ufficio comunale.

### Art. 20

(Servizio taxi: turni di servizio ed acquisizione della corsa)

1. I criteri per la formazione dei turni di servizio sono stabiliti dalla Giunta comunale sentita la Commissione di cui all'articolo 9.

2. Il capo 6.1 della Deliberazione della Regione Toscana n. 131/95, dispone: " i Comuni stimano, per fasce orarie, la domanda di servizio presente sul territorio, distinguendo fra servizio diurno e notturno, nonché, ove necessario, fra servizi feriali e festivi ed in relazione a particolari esigenze stagionali; al fine di assicurare il livello di servizio taxi necessario sul territorio, i Comuni, sulla base delle quantificazioni di cui al precedente capoverso, determinano l'orario di servizio che ciascuna autovettura deve effettuare in ognuno dei periodi suddetti.

Il Comune, tenuto conto dell'ubicazione di centri d'interscambio e dei centri di servizi nell'ambito comunale, stabilisce inoltre le aree di sosta con quantificazione degli spazi e garantisce per ciascuna autovettura in servizio taxi, all'interno delle fasce orarie in cui è prevista la prestazione del servizio, la rotazione fra le diverse aree di sosta previste nell'ambito comunale. In ciascuna area attrezzata per la sosta è prevista l'ubicazione di un telefono atto a ricevere le chiamate al servizio taxi".

3. In osservanza di quanto stabilito ai commi precedenti, il Comune di Vinci, individua nel suo territorio le seguenti aree di sosta:

- a) Vinci capoluogo, in prossimità del Museo Leonardiano;
- b) Vinci capoluogo, davanti all'albergo;
- c) Vinci capoluogo, nella piazza antistante la scuola;
- d) Sovigliana, lungo il Viale Togliatti.

4. Nell'ambito del territorio comunale la corsa è acquisita:

- a) nelle zone di sosta e carico definite con deliberazione della Giunta comunale;
- b) mediante sistemi di chiamata via radio;
- c) al di fuori delle zone di cui alla lettera a) quando il cliente si rivolge direttamente al tassista in transito. In tale caso, l'acquisizione della corsa deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di sicurezza previste dal codice della strada.

### Art. 21

(Norme comportamentali dei conducenti in servizio)

1. Nell'esercizio della propria attività i conducenti di servizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di:

- a) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
- b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- c) prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
- d) rispettare la disciplina relativa al trasporto bagagli ed animali stabilita dal Comune medesimo;



- e) mantenere la vettura costantemente pulita ed in perfetto stato di efficienza;
  - f) tenere a bordo dell'autovettura la relativa licenza;
  - g) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo: 1) l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune in cui è riportato il nome e lo stemma del Comune; 2) il numero della licenza; 3) il numero telefonico dell'ufficio comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio; 4) copia dell'atto di cui al successivo articolo 26, da cui risulti il sistema di tariffazione in vigore;
  - h) tenere a bordo dell'autovettura copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
  - i) consegnare al competente Ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
  - l) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente od ove ricorrano documentabili casi di forza maggiore;
  - m) ultimare la corsa, anche ove sia scaduto il turno di servizio.
2. Nell'esercizio della propria attività i conducenti di servizi pubblici non di linea, ha il divieto di:
- a) seguire percorsi diversi dalla via più breve;
  - b) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa.
- Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 7 del presente regolamento.
- c) portare animali propri in vettura;
  - d) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
  - e) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa tassometrica maggiorata degli eventuali supplementi o a quella contrattata su base chilometrica;
  - f) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
  - g) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

#### Art. 22

(Comportamento degli utenti)

1. Agli utenti del servizio taxi è fatto divieto di:

- a) fumare;
- b) scegliere la vettura ai parcheggi autorizzati. Nel rispetto dell'ordine di carico, la scelta può essere operata solo nel caso in cui la prima vettura della fila non abbia la capienza sufficiente ad assicurare il trasporto di un gruppo di persone non superiore a cinque.
- c) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- d) pretendere il trasporto di animali senza aver adottato, d'intesa con il tassista, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- f) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

#### Art. 23

(Servizio taxi: sostituzione e collaborazione alla guida)

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi;
- c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

I titolari devono attenersi a quanto stabilito dal comma 6, del precedente articolo 4.

2. I minori, eredi del titolare di licenza per servizio taxi, possono farsi sostituire alla guida fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di licenza o l'erede deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 e dell'iscrizione al Ruolo di cui all'articolo 11.

4. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato dall'articolo 10 della Legge 21/1992, che prevede contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di gestione per sostituzioni non superiori a sei mesi.

5. Per lo svolgimento del servizio i titolari di licenza possono avvalersi della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 e dell'iscrizione al Ruolo di cui all'articolo 11.

6. Il Comune ha la facoltà di verificare, tramite esame, l'idoneità all'espletamento del servizio dei sostituti, nonché dei collaboratori familiari: in tal caso l'esame verte, tra l'altro, sulle materie indicate al precedente articolo 14.

#### Art. 24

(Interruzione del trasporto)

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

#### Art. 25

(Trasporto handicappati)

1. Tutti i nuovi veicoli adibiti a servizio taxi ed a quello di noleggio con conducente siano in grado di trasportare i supporti alla mobilità di soggetti portatori di handicap (carrozze pieghevoli, stampelle, ecc.)

2. In deroga a quanto previsto per il trasporto dei bagagli il trasporto dei suddetti supporti non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari.

#### Art. 26

(Tariffe: servizio taxi)

1. Nel rispetto del disposto di cui all'articolo 13, comma 2, della Legge 15.1.1992, n. 21, vengono stabiliti i seguenti criteri per la determinazione delle tariffe relative ai servizi taxi: tariffa urbana (multipla), ed extraurbana (chilometrica).

Per quanto riguarda la tariffa urbana vengono presi in considerazione i seguenti elementi:

- a) chiamata telefonica;
- b) salita al posteggio;
- c) tempo della corsa;
- d) supplemento notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo);
- e) supplemento festivo.

I relativi importi, saranno determinati dalla Giunta Comunale.

2. Con propria deliberazione, la Giunta comunale, sentita la Commissione consultiva, individua nell'ambito del proprio territorio, le zone urbane, in cui applicare la tariffa a base multipla, nonché le zone extraurbane in cui applicare la tariffa a base chilometrica.

3. La Giunta comunale, prevede supplementi tariffari per i servizi notturni (dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo), e, ove lo ritenga opportuno, per i servizi festivi: tali supplementi non sono cumulabili fra loro.

4. In nessun caso, la determinazione del corrispettivo del trasporto per il servizio taxi è direttamente concordato tra l'utente ed il vettore. In nessun caso è ammissibile il pagamento della corsa di ritorno.

5. Nell'ambito della disciplina concernente il trasporto di bagagli ed animali al seguito dei passeggeri, la Giunta Comunale stabilisce le eventuali tariffe relative al trasporto dei medesimi, prevedendo l'obbligo per i conducenti di accogliere gratuitamente sull'autoveicolo cani guida che accompagnino soggetti non vedenti.

6. La Giunta comunale, procede alla verifica annuale delle tariffe, e ove necessario, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 9, stabilisce le modifiche tariffarie ritenute opportune.

8. Detti provvedimenti devono essere pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

#### Art. 27

(Tariffe servizio di noleggio con conducente)

Nel rispetto di quanto disposto dai commi 3 e 4 della Legge 15/1/1992, n. 21, il corrispettivo per il servizio di noleggio con conducente è direttamente concordato tra l'utenza ed il vettore; il trasporto può essere effettuato senza limiti territoriali; la prestazione del servizio non è obbligatoria. I criteri per la determinazione della tariffa chilometrica minima e massima, risultano determinati dal Ministro dei Trasporti (Decreto Ministeriale 20 aprile 1993).

Art. 28  
(Tassametro)

1. Le autovetture adibite al servizio taxi sono dotate di tassametro omologato. I soggetti interessati ad ottenere l'omologazione presentano al Comune apposita istanza in carta legale corredata da almeno un prototipo funzionante e da una relazione tecnica sulle caratteristiche del tassametro, unitamente alle certificazioni o referenze idonee a dimostrarne l'efficienza e l'idoneità all'impiego.
2. Sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 9, e previo esito favorevole di apposita istruttoria, il competente Ufficio comunale, concede l'omologazione al prototipo. Tutti i tassametri installati sulle autovetture recano impressi in modo indelebile gli estremi del provvedimento di omologazione.
3. Il tassametro è sottoposto a verifiche periodiche, tese ad accertarne il regolare funzionamento. Le verifiche sono disposte dal competente Ufficio comunale.
4. I guasti al tassametro devono essere riparati prima di iniziare il turno di servizio. Dopo ogni riparazione, il tassametro è sottoposto alle verifiche di cui al comma 3.

Art. 29  
(Contachilometri)

1. I veicoli adibiti al servizio taxi e noleggio con conducente sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente Ufficio comunale.

Art. 30  
(Impiego di tecnologie innovative, servizio radio-taxi)

1. Nell'organizzazione del servizio è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a ridurre i tempi d'attesa per il cliente ed assicurare una diffusione capillare e tempestiva dell'offerta di trasporto in tutto l'ambito urbano.

Art. 31  
(Responsabilità nell'esercizio del servizio)

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio della licenza sono imputate unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo sostituto, o nel caso di noleggio con conducente, da un dipendente dell'impresa di noleggio stessa.

Art. 32  
(Divieto di utilizzare pubblicità sulle autovetture)

1. E' fatto divieto di utilizzare spazi pubblicitari sulle autovetture adibite a servizio taxi o noleggio con conducente., fatta salva la pubblicizzazione del servizio stesso di autonoleggio con conducente e della marca di autovettura utilizzata.

Art. 33  
(Informazione all'utenza)

1. La Giunta Comunale, è comunque tenuta a stabilire i luoghi pubblici ove esporre carte comunali con l'indicazione grafica dei luoghi adibiti allo stazionamento di taxi, e nei casi di cui ai comma 5 e 6 dell'articolo 11 della Legge 21/1992, dei veicoli di noleggio da rimessa autorizzati allo stazionamento pubblico, nonché i numeri telefonici utili per collegarsi alle varie stazioni taxi e l'elenco dei noleggiatori da rimessa con relativo numero telefonico.
2. Il Comune, è tenuto ad esporre, nei più importanti luoghi di stazionamento taxi, un estratto dell'atto di cui ai precedenti articoli 26 e 27, da cui risulti il sistema di tariffazione in vigore.
4. Poiché il Comune di Vinci, ha valenza turistica, provvede a far sì che l'informazione all'utenza venga effettuata anche nelle principali lingue straniere.

5. Il Comune stabilisce e pubblicizza un numero telefonico a cui gli utenti possano rivolgersi per segnalare, alla commissione comunale consultiva di cui al precedente articolo 9, gli eventuali disservizi nell'effettuazione del servizio.

## CAPO V. VIGILANZA SUL SERVIZIO

### Art. 34

(Addetti alla vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della Legge 24/11/1981, n. 689.

### Art. 35

(Idoneità dei mezzi al servizio)

1. La polizia municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisi la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla Giunta comunale.

2. La polizia municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

3. La vidimazione annuale della licenza di cui all'articolo 16, comma 1 del presente regolamento, è rilasciata previo nulla osta della polizia municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza, in adempimento a quanto disposto dagli articoli 93 ed 80 del decreto legislativo 285/1992.

4. Le procedure di cui ai commi 1), 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

### Art. 36

(Sanzioni)

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono così punite:

a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge 24/11/1981, n. 689

b) con sanzione amministrativa di tipo accessorio, quali la sospensione o la revoca della licenza.

2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di Lit. 100.000 ad un massimo di Lit. 1.000.000, per l'inosservanza:

a) dell'articolo 25, comma 1, del presente regolamento;

b) degli obblighi stabiliti ai sensi del precedente articolo 23;

c) del disposto di cui all'articolo 11, commi 1, 2 e 3, della Legge 15/1/1992, n. 21, fatto salvo il disposto di cui al comma 4, dell'articolo medesimo. (2)

d) del disposto di cui all'articolo 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della Legge 15/1/1992, n. 21. (3)

e) delle disposizioni concernenti l'effettuazione dei turni di servizio e di quelle concernenti la sosta.

3. L'esercente del servizio di taxi che rifiuti la prestazione del servizio a cui la licenza si riferisce, è soggetto alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da Lit. 250.000 a Lit. 1.500.000.

4. Chiunque esercita l'attività di trasporto di terze persone senza avere ottenuto l'iscrizione a ruolo prevista dall'articolo 3 della L.R. n. 67/1993, e dell'articolo 6 della Legge 21/1992, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da Lit. 2.000.000 a Lit. 12.000.000.

5. L'accertamento e la contestazione delle violazioni compete agli organi di polizia municipale nei limiti della propria circoscrizione territoriale.

6. La Giunta comunale, provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma 2.

5. Nel caso in cui l'illecito sia commesso da un sostituto alla guida, da un collaboratore o, nel caso di servizio di noleggio con conducente, da un dipendente dell'impresa di noleggio medesima, l'accertamento è contestato anche al titolare della licenza o dell'autorizzazione come obbligato in solido al pagamento della sanzione.

### Art. 37

(Sospensione della licenza o dell'autorizzazione)

1. La licenza è sospesa dalla Giunta comunale per un periodo non superiore a sei mesi, nel caso in cui il conducente:

a) violi i criteri per la determinazione delle tariffe;

b) manometta il tassametro;

c) incorra, per la terza volta nell'arco di un anno, nella violazione degli obblighi stabiliti dal regolamento comunale secondo quanto disposto dal precedente articolo 35, comma 2.

d) incorra nelle violazioni di cui agli artt. 186 e 187 del codice della strada.

2. La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 9, dispone sul periodo di sospensione della licenza tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.
3. Il provvedimento di sospensione, non dà luogo ad alcun indennizzo.

Art. 38

(Revoca della licenza o dell'autorizzazione)

1. La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 9, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi:
  - a) quando il titolare di licenza o autorizzazione venga a perdere il requisito di iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, di cui all'art. 3 della L.R. 6/9/1993, n. 67, nonché gli altri requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività eventualmente previsti dal regolamento comunale e dalla vigente normativa;
  - b) quando il titolare di licenza o autorizzazione, incorra, nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
  - c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno.
2. Il provvedimento di revoca, è comunicato all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile, per l'adozione del provvedimento di competenza.
3. Il provvedimento di revoca, non dà luogo ad alcun indennizzo.

Art. 39

(Decadenza della licenza o dell'autorizzazione)

1. La Giunta comunale, sentita la Commissione di cui al precedente articolo 9, dispone la decadenza della licenza o dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'articolo 19, comma 1.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art.40

(Approvazione dei regolamenti comunali sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea)

1. I regolamenti comunali, secondo quanto stabilito all'art. 21, comma 3, della L.R. 14/84, sono approvati dal Consiglio Comunale e non sono soggetti ad alcuna ulteriore approvazione.
2. Detti regolamenti sono trasmessi, per opportuna conoscenza, alla Provincia territorialmente competente, che tiene conto dei medesimi nell'ambito del Piano di Bacino di cui all'art. 9, della L.R. 14/84.
3. Dell'approvazione dei regolamenti è data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

## NOTE

(1) Art. 8, 1° comma: "La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono rilasciate dalle amministrazioni comunali, attraverso bando di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo o natante, che possono gestirle in forma singola o associata."

Art. 8, 3° comma: "Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità di una rimessa o di un pontile di attracco, presso i quali i veicoli o i natanti sostano e sono a disposizione dell'utenza"

Inoltre, il veicolo dovrà essere assicurato ed in regola con le disposizioni del D.L.vo n. 285/92 (codice della strada).

(2) Art. 11, comma 1: "I veicoli o natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali."

Art. 11, comma 2: "Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4."

Art. 11, comma 3: "Nel servizio di noleggio con conducente, esercito a mezzo di autovetture, è vietata la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito il servizio di taxi. E' tuttavia consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici."

Art. 11, comma 4: "Le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso le rispettive rimesse".

(3) Art. 12, comma 1: "Le autovetture adibite al servizio di taxi sono munite di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale è deducibile il corrispettivo da pagare".

Art. 12, comma 2: "L'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura".

Art. 12, comma 3: "Le autovetture adibite al servizio di taxi portano sul tetto un contrassegno luminoso con la scritta taxi".

Art. 12, comma 4: "Ad ogni autovettura adibita al servizio di taxi sono assegnati un numero d'ordine ed una targa con la scritta in nero servizio pubblico del tipo stabilito dall'ufficio comunale competente".

Art. 12, comma 5: "Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta noleggio e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura NCC inamovibile, dello stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e di un numero progressivo".